

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 119

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 giugno 2002)

—————



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

Il d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 ha dettato le norme regolamentari che disciplinano il procedimento attraverso il quale viene definito lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

L'esperienza maturata nel corso dell'attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che richiedono una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di decreti di ripartizione per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Al fine di venire incontro alle prospettate esigenze e chiarire alcuni aspetti degli adempimenti richiesti al soggetto istante, non sufficientemente specificati dall'attuale regolamento, si è pertanto predisposta la allegata normativa che porta "Modifiche ed integrazioni al regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

Si illustrano di seguito le principali problematiche affrontate:

1. L'elevatissimo numero di soggetti che si rivolgono alla Presidenza del Consiglio per ricevere chiarimenti su aspetti relativi alla documentazione da allegare alla domanda e l'altissimo numero di integrazioni da richiedere ai fini del perfezionamento dell'istruttoria - con riguardo ai contenuti e alla forma della domanda, alle certificazioni dei requisiti soggettivi dei soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, ovvero alla completezza e chiarezza della documentazione tecnica - ha fatto ritenere indispensabile una complessiva chiarificazione di tali aspetti. Ai fini indicati sono state previste le integrazioni di cui all'art.1 lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* nonché agli allegati *A* e *B*.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è attualmente fissato al 31 maggio di ogni anno dall'art.5 del regolamento, che individua altresì il 31 luglio successivo come data per la definizione dello schema del piano di



Presidente del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

ripartizione delle risorse. Tenendo presente che, secondo i principi generali, si considerano in termini anche le domande pervenute all'amministrazione successivamente al 31 maggio, purché rechino formalmente una data di spedizione entro tale termine, ne risulta che il periodo di tempo a disposizione dell'amministrazione per l'istruttoria di un numero di domande che è andato aumentando fino a raddoppiarsi nel corso degli anni, è divenuto ampiamente insufficiente. Al fine di riconoscere all'amministrazione un congruo lasso di tempo per l'istruttoria è stato pertanto anticipato il termine di presentazione delle domande al 15 marzo di ogni anno. A tal fine è stata introdotta la modifica di cui all'art. 1 lettera c).

3. Come sottolineato nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari sui diversi schemi di decreti di ripartizione, i principi che devono ispirare la scelta dei progetti da finanziare sono soprattutto: la sufficienza delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intero intervento o di una sua parte funzionale che ne costituisca il completamento, o che almeno presenti una spiccata autonomia nell'ambito dell'intervento più ampio, tanto da poter essere considerata come in sé conclusa, e la completa definizione in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario degli interventi prescelti. Le risorse potranno essere sufficienti di per sé o in quanto sommate a finanziamenti di altro tipo già ottenuti ovvero a risorse proprie. La Commissione bilancio della Camera ha richiamato a questo proposito il profilo della sussistenza di programmi di spesa già definiti, quale possibile criterio da introdurre nella scelta o il criterio di esame del livello di progettazione dell'intervento; elemento che offre maggiori garanzie in relazione alla effettiva realizzazione dell'opera, evitando la eccessiva dilatazione dei tempi della stessa, con conseguente probabile lievitazione dei costi, nonché l'esame sulla maggiore o minore concreta capacità del soggetto proponente, riguardata sotto il profilo tecnico organizzativo e finanziario, anche in relazione all'entità del progetto proposto. A queste esigenze si è ritenuto di dare adeguata risposta attraverso l'elaborazione nell'allegato B di una più compiuta indicazione della documentazione tecnica da allegare alla domanda, al fine di consentire che con l'istruttoria vengano verificati i criteri e le priorità indicate.
4. Al fine di uniformare le modalità di presentazione della documentazione relativa alla avvenuta realizzazione dell'intervento, e fatte salve le ulteriori prescrizioni delle amministrazioni competenti alla verifica, si è previsto che i soggetti destinatari dei contributi presentino alle amministrazioni competenti una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di



Residenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE

restauro di beni immobili e per le opere relative a calamità naturali è stato introdotto l'obbligo del certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, del certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale. Ai fini indicati sono state previste le integrazioni di cui all'art.1 lettera *f* e *g*).

5. Le amministrazioni competenti ad esprimere la valutazione sulla relazione tecnica dei singoli progetti hanno inoltre prospettato l'opportunità di inserire nell'attuale Regolamento una norma relativa alla revoca dei finanziamenti che non risultino utilizzati entro un congruo periodo di tempo. Anche sulla base dell'esperienza di questi anni si è pertanto elaborata la norma che fissa la procedura da attivare per la revoca dei finanziamenti. Una procedura semplificata è stata altresì introdotta per tutte le ipotesi di variazioni dell'intervento principale - anche nel caso in cui vi siano economie da riutilizzare - che non comportino una sostanziale modifica dello stesso, ma solo integrazioni, completamenti o modifiche accessorie. Ai fini indicati sono state introdotte le norme di cui all'art.1 lettera *h*).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:*

a) *Necessità dell'intervento regolamentare.* L'esperienza maturata nel corso dell'attuazione del d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante la disciplina del procedimento di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ha messo in luce alcune lacune e problematiche che richiedono una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di decreti di ripartizione per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

b) *Analisi del quadro normativo.* Il regolamento sul quale si interviene consente di dare attuazione al disposto della legge 20 maggio 1985 n. 222, articoli 47 e 48. L'articolo 47, in particolare stabilisce che una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale, e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica; il successivo articolo 48, indica invece le finalità da perseguire con la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

c) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.* Non vi sono problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, poiché le norme proposte non intervengono nel relativo ambito di competenza.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni.* Non vi sono problemi di compatibilità con l'ordinamento regionale, poiché le norme proposte non intervengono nel relativo ambito di competenza.

e) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.* Il regolamento non contrasta con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.* Il regolamento non determina rilegificazione di disposizioni delegificate.

2. *Elementi di drafting e linguaggio normativo:*

a) *Definizioni normative.* Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) *Correttezza dei riferimenti normativi.* I riferimenti normativi sono stati controllati.

c) *Ricorso alla tecnica della novella.* La tecnica della novella è stata utilizzata per le modifiche all'articolo 3, comma 4 e 4-bis; all'articolo 5, comma 1, 1-bis, all'articolo 6, comma 1; all'articolo 8, comma 2 e 2-bis; e per l'introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter.

d) *Individuazione di effetti abrogativi.* Il provvedimento non comporta effetti abrogativi in senso stretto di altre disposizioni regolamentari.

3. *Ulteriori elementi:*

a) *Linee prevalenti della giurisprudenza.* Non si riscontrano pronunce giurisprudenziali in merito.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di regolamento vigenti su materia analoga.* Non risultano progetti di regolamento in materie analoghe.

4. *Oneri eventuali.*

Il provvedimento non comporta oneri per lo Stato e pertanto non si fa luogo alla redazione della relazione tecnica propriamente detta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

SCHEDA DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A. Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti. Il provvedimento introduce modifiche ed integrazioni al regolamento recante i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla relazione illustrativa. I destinatari sono costituiti da pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati che intendano realizzare interventi per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali.

B. Obiettivi e risultati attesi.

Il provvedimento si propone di chiarire, uniformare, ed integrare alcuni aspetti degli adempimenti richiesti al soggetto istante; semplificare l'esame istruttorio facilitando la verifica dei criteri e delle priorità fissati dalla vigente normativa; assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche sugli investimenti realizzati, introducendo modalità uniformi in materia di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi; consentire l'utilizzo della quota per tutte le finalità indicate dalla legge 222/85.

C. Metodologia di analisi adottata. La regolamentazione è stata verificata principalmente sulla base delle risultanze acquisite nel primo quadriennio di attuazione della vigente normativa, nonché sulla base delle osservazioni formulate, dalle competenti Commissioni di Camera e Senato, nei pareri espressi sugli schemi di decreti di ripartizione per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

D. Impatto diretto e indiretto sulle pubbliche amministrazioni. La prevista anticipazione del termine per la presentazione delle domande consentirà alle amministrazioni tecniche competenti a valutare le singole iniziative, e alla Presidenza del Consiglio, di disporre di un adeguato lasso di tempo per l'istruttoria delle domande e la elaborazione dello schema del piano di ripartizione.

E. Impatto sui destinatari diretti e indiretti. Dal momento che il provvedimento è finalizzato, tra l'altro, a chiarire alcuni aspetti degli adempimenti richiesti al soggetto istante, è stata precisata: la possibilità di inoltrare la domanda anche tramite posta entro il termine stabilito, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi e il contenuto della relazione tecnica da allegare alla domanda. E' stato inoltre previsto un facsimile di domanda. Sono state inserite norme relative alla revoca dei finanziamenti non utilizzati entro un congruo periodo di tempo ed alla procedura semplificata in caso di non sostanziale modifica dell'intervento approvato.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

**IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente regolamento:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

**IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n.222;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n.33;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n.664;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
Udito il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del ;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente regolamento:

CAPO I
CRITERI DI UTILIZZAZIONE

ART. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

ART. 2.

Interventi ammessi

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi

ART.1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.

6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

ART. 3.

Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E' escluso in ogni caso il fine di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;

h) avere adeguate capacità finanziarie.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a g), sono comprovati dagli interessati con attestazioni rese a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito di cui alla lettera h) è dimostrato con la presentazione di dichiarazioni bancarie; l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

a) all'articolo 3, il comma 4. è sostituito dal seguente:

"4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d), e f), con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie ovvero con deliberazione dell'organo deputato alla formazione della volontà dell'ente, che può integrare la previsione statutaria relativa alle finalità istituzionali; quanto alla lettera

g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica."

b) dopo il comma 4 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

"4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

ART. 4.

Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.

CAPO II

PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE

ART. 5.

Schema del piano di ripartizione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti.

c) all'articolo 5, comma 1, le parole "entro il 31 maggio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza"*

d) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'articolo 6 e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi."

e) dopo il comma 3, dell'articolo 5, è inserito il seguente:

"3-bis. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A), e corredate dalla documentazione di cui all'allegato B), anch'essa in duplice copia. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto."

ART. 6.

Documentazione degli interventi

1. La richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, è corredata da una relazione tecnica e deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e degli obiettivi che vi si ricollegano, con la specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento a norma del comma 6 dell'articolo 2;
- b) modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione;
- c) risorse finanziarie necessarie, eventualmente distinte per parti funzionali e fasi di attuazione.

ART. 7.

Determinazione preliminare e finale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8.

Erogazione dei fondi e verifica dei risultati

1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai

ministeri competenti per materia.

2. I ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille.

3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati.

f) al comma 2 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente periodo: *"A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.";*

g) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

"2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.".

h) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

"Art.8-bis. (Revoca del conferimento)

1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, la Presidenza del Consiglio, ovvero l'amministrazione che

ha emesso l'ordinativo di pagamento, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni al soggetto beneficiario perché dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. In caso di revoca, l'importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n.469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unità previsionale di base "otto per mille dell'IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Art. 8-ter. (Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa)

1 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Allegato A)

DOMANDA¹

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via della Vite n.13 - 00187 Roma.*

La(soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) **intende realizzare l'iniziativa**.....(indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'art.2, DPR 76/98, e la localizzazione dello stesso) **della prevista durata di**.....(specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) **del costo totale preventivato di**(specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), chiede pertanto il contributo di lire/euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento è il sig.(nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici).

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B;
- b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 2, d.P.R. 76/98, solo per le persone giuridiche private.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante²

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'art.3, comma 2, d.P.R. 76/1998.
- Documentazione tecnica relativa a:

1. INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI¹

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come "bene culturale" ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490;
5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, eventuale documentazione comprovante la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art.21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490;
6. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
7. notizie storiche relative al bene;
8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);
9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumità;
10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art.2, comma 6, d.P.R. 76/1998;
11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

¹Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di beni culturali dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie disegni
15. documentazione fotografica;
16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
17. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;
20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

2. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità;
4. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art.2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.76/1998;
5. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

8. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala adeguata sulla quale verranno indicati i punti di osservazione dai quali è stata realizzata la documentazione fotografica;
9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto legge n.180/1998 convertito nella legge n.267/1998 con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n.225/1992;
10. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie e disegni;
11. documentazione fotografica;
12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
15. computo metrico estimativo;
16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

3. INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art.2, comma 5, d.P.R. 76/1998;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.


4. INTERVENTI PER FAME NEL MONDO

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art.2, comma 6, d.P.R.76/98;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione si riserva di escludere le voci di spesa non congruenti con le finalità perseguite dall'intervento o con il requisito della straordinarietà.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 2665/02

Roma addi 26.05.2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 76/98 regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI -

Segretariato generale

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 1344/02
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art. 15 della
legge 21.7.2000, n. 205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Prot. 4586 Data 30 MAG. 2002

Class. 4.9.1



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi
del 6 maggio 2002

N. Sezione 1344/02

La Sezione

Presidenza Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento recante
"Modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,
regolamento recante criteri e
procedure per l'utilizzazione della
quota dell'8 per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione
statale".

Vista la relazione, trasmessa con nota
prot. n. DICA/3394/II.4.9.2 in data 12
aprile 2002, pervenuta il 19 aprile 2002, con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento Amministrativo -
Ufficio Affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo - ha
chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento
indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO

Con d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 - adottato ai sensi dell'art. 3, comma 19,

della legge 23 dicembre 1996, n. 664 - sono state dettate le norme regolamentari che disciplinano il procedimento attraverso il quale viene definito lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Riferisce il Dipartimento richiedente che l'esperienza maturata nel corso della attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che inducono ad una rivisitazione e a un aggiornamento delle norme regolamentari, anche per tener conto delle osservazioni formulate dalle Camere sugli schemi dei decreti di ripartizione per gli anni dal 1998 al 2001.

A tal fine è stato predisposto lo schema in esame, che reca "Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 10 marzo 1998, regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

Lo schema, che si compone di un unico articolo suddiviso in otto commi e di due allegati (denominati A e B) che ne formano parte integrante, completa e modifica il d.P.R. n. 76 del 1998, in relazione alle seguenti, principali problematiche:

- 1) l'elevatissimo numero di richieste di chiarimento sulla documentazione da produrre a corredo delle domande e l'altissimo numero di integrazioni da richiedere ai fini del perfezionamento dell'istruttoria delle stesse, fa ritenere indispensabile una adeguata chiarificazione circa i contenuti e la forma della domanda, la certificazione dei requisiti soggettivi dei soggetti diversi delle pubbliche amministrazioni, la completezza e chiarezza della documentazione tecnica.

Per tali aspetti sono state previste le integrazioni di cui all'art. 1, alle lettere a) e b) - che forniscono chiarimenti sulle modalità relative alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi- e alla lettera e) - che introduce un apposito modello di domanda (all. A al decreto) e una specifica della documentazione tecnica richiesta a corredo (all. B); la lettera d) sancisce l'esclusione delle richieste, pur se tempestive, sprovviste della documentazione sopra indicata.

- 2) Il periodo di tempo a disposizione dell'amministrazione per la

definizione dello schema di riparto (fissato al 31 luglio) non appare sufficiente in relazione all'istruttoria da compiere su un numero di domande che è andato via via crescendo nel tempo. L'attuale termine di presentazione fissato al 31 maggio (con validità delle domande anche se pervenute successivamente, ma spedite tramite il servizio postale entro tale data) viene perciò anticipato al 15 marzo dell'anno di riferimento (art. 1, lettera c) dello schema).

- 3) Riferisce l'amministrazione che le Commissioni parlamentari hanno sottolineato, quali principi ispiratori della scelta dei progetti da finanziare, la completa definizione di ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario, la sufficienza delle risorse assegnate - di per sé o in quanto sommate a finanziamenti di altro tipo già ottenuti o a risorse proprie - per la realizzazione dell'intero intervento o di una parte funzionale di esso tale da poter essere considerata autonomamente conclusa. Come criterio attuativo, la Commissione bilancio della Camera ha richiamato il profilo della sussistenza di programmi di spesa ben definiti o il criterio del livello minimo di progettazione dell'intervento, al fine di garantire la effettiva realizzazione in tempi definiti, evitando dilatazioni temporali con probabile aumento di costi.

La lettera e) dell'art. 1 dello schema dispone in proposito, introducendo, con l'allegato B, la indicazione di una documentazione tecnica idonea a verificare criteri e priorità.

- 4) Al fine di consentire ai ministeri competenti di riferire semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e la conclusione degli interventi finanziati (art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 76 del 1998), le lettere b) e g) dell'art. 1 dello schema contengono prescrizioni sulle modalità di presentazione e sui contenuti della documentazione da produrre in relazione al tipo di intervento finanziato.
- 5) A seguito dei rilievi delle amministrazioni competenti, la lettera g) dell'art. 1 introduce infine una procedura per la revoca dei finanziamenti che non risultino utilizzati entro un congruo periodo di tempo (diciotto mesi dal formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione dell'intervento programmato).

Sullo schema risultano acquisiti i pareri favorevoli del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, del Dipartimento per la protezione civile, nonché del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

CONSIDERATO

Lo schema di regolamento in esame risponde all'esigenza di aggiornare le prescrizioni recate dal d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, emanato in forza dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, che ne prevede la sottoposizione al parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il presente parere viene pertanto emesso allo stato, salvo l'ulteriore esame, da parte del Consiglio di Stato, a seguito di significative modificazioni eventualmente introdotte in esito alle pronunce parlamentari.

In ordine al testo, si formulano le seguenti osservazioni.

- 1) Ai fini della documentazione dei requisiti soggettivi il cui possesso è richiesto dal comma 2 del d.P.R. 76/1998, la lettera a) dell'art. 1 dello schema prevede che la sussistenza di una finalità statutaria che comprenda gli interventi finanziabili sia attestata con dichiarazione del legale rappresentante relativa a tale condizione "ovvero con deliberazione dell'organo deputato alla formazione della volontà dell'ente, che può integrare la previsione statutaria relativa alle finalità statutarie".

La formulazione adottata non appare congrua e deve essere espunta, in quanto alla eventuale integrazione delle previsioni statutarie può provvedersi soltanto nella forma e con le modalità previste per le modifiche dello statuto.

- 2) La modifica apportata dalla predetta lettera a) al testo originario del comma 4 del d.P.R. 76/1998, inoltre, esclude la possibilità per l'amministrazione di richiedere, prima del conferimento del contributo, la prestazione di idonea garanzia bancaria assicurativa. Tenuto anche conto delle precise condizioni attuative introdotte dallo schema, cui viene collegata la possibilità di revoca del contributo, sembra illogico privare l'amministrazione della facoltà di acquisire, una garanzia di tipo finanziario, anche in relazione ai tempi di sviluppo dell'intervento e

quindi alla variabilità della situazione economica e reddituale esistente al momento della richiesta.

- 3) La lettera e) dell'art. 1 dello schema introduce, nell'art. 5 del d.P.R. 76/1998, un nuovo comma 3 bis, con il quale viene prescritta la presentazione di una domanda, in duplice copia di cui una sola in bollo, da effettuarsi secondo il modello riportato nell'allegato A, corredata della documentazione di cui all'allegato B anch'essa in duplice copia.

Al riguardo, va osservato che le prescrizioni recate dalla predetta lettera e) si sovrappongono pressochè integralmente a quelle recate dall'attuale art. 6 del d.P.R. 76/1998, riguardante appunto la "Documentazione degli interventi". Sembra perciò necessaria la fusione delle disposizioni indicate, con conseguente abrogazione dell'attuale art. 6, che può essere sostituito con nuova formulazione recante le integrazioni previste nel testo proposto.

- 4) La lettera h) delinea la condivisibile procedura per la revoca dei finanziamenti non utilizzati entro un ragionevole lasso di tempo. In proposito si osserva come il termine di novanta giorni assegnato al beneficiario per l'avvio della realizzazione dell'intervento debba decorrere dalla ricezione della comunicazione inviata, al fine di assicurare omogeneità e certezza del "dies a quo".

L'invio di tale comunicazione è previsto ad opera della Presidenza del Consiglio ovvero dell'amministrazione che ha "emesso l'ordinativo di pagamento".

Quanto all'Amministrazione che provvede alla fissazione del termine di 90 giorni, tenuto conto delle modalità di emissione e della imputazione dell'ordinativo di pagamento, nonché di quelle (disciplinate con la lettera f) del testo proposto) con le quali viene attuata la vigilanza sull'utilizzo di fondi, sembrerebbe opportuno, ove non si ritenga di appesantire l'operato della Presidenza del Consiglio, di attribuire ai Ministeri competenti in ragione dell'intervento l'invio della prevista comunicazione.

Infine, si deve rilevare che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso, i concerti delle altre amministrazioni interessate vengono espressi non dal Ministro, bensì da organi di diretta collaborazione col Ministro, per di più senza l'indicazione che l'assenso, così manifestato, sia stato dato "d'ordine del Ministro". In tal modo, peraltro, il

sottoscrittore si assume la piena responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà del Ministro concertante.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

Licia Grassucci

Visto

Il Presidente della Sezione

(Pasquale De Lise)

Pasquale De Lise